

L'articolo 77 Regolamento di Attuazione del *Codice della Strada* è uno degli articoli dai quali traspaiono in maniera più diretta le suddette finalità perseguite dal legislatore.

Vediamo in che termini tecnici il legislatore ha inserito sul *Codice della Strada* le innovazioni "rivoluzionarie" di cui sopra.

L'articolo 77 Regolamento di Attuazione del *Codice della Strada* recita:

1. "i segnali stradali verticali da apporre sulle strade per segnalare agli utenti un pericolo, una prescrizione o un'indicazione...conformi al presente regolamento".
2. "Le informazioni da fornire agli utenti sono stabilite dall'ente proprietario della strada secondo uno specifico progetto"...ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare". 3."Il progetto deve tener conto ..."
5. "... è vietato l'uso di segnali diversi ..."
7. "il retro dei segnali stradali deve essere di neutro opaco .. chiaramente indicati ... proprietario .. marchio della ditta .. anno di fabbricazione .. numero autorizzazione ... estremi ordinanza di apposizione..").

E' detto articolo, in particolare, che ci dà l'"identikit" del segnale stradale conforme a legge, prevedendo che i segnali stradali verticali abbiano il retro "di colore neutro opaco" e su esso siano chiaramente indicati:

- l'ente proprietario della strada,
- il marchio della ditta che ha fornito o che ha fabbricato il segnale,
- l'anno di fabbricazione,
- il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che ha fabbricato il segnale,
- gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

La correttezza della segnaletica stradale è altresì tutela per la ditta costruttrice (*comma 2 dell'art. 195 del Regolamento d'attuazione del Codice della Strada*), pertanto ogni intervento sulla segnaletica deve essere attentamente studiato e sottoposto al vaglio della competente divisione del Dipartimento Trasporti Terrestri – ministero dei Trasporti .

Vale ricordare che la distribuzione di segnaletica da parte di soggetti non autorizzati può essere inserita nel delitto di frode in esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen., mentre segnaletica stradale contenente indicazioni generiche e/o non previste (*esempio: numero fittizio d'autorizzazione, omologazione, ecc...*) può essere inserita nel delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'articolo 517 del codice penale.

Appare evidente, avendo il legislatore ritenuto necessaria una iscrizione dei dati (*addirittura serigrafata, ai sensi dei punti d/e, comma 1, dell'art. 194 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada*) unicamente sul retro della segnaletica di prescrizione, che si tratta di una dovuta e fondamentale pubblicità di un atto amministrativo da parte dell'ente pubblico proprietario di una strada a favore del cittadino.

Il legislatore ha ritenuto necessaria attivare una trasparenza immediatamente percepibile da parte del cittadino in modo da consentire, in caso di lesione di interessi legittimi, di adire tempestivamente le vie gerarchiche o giurisdizionali amministrative

(1) e di richiedere ai soggetti indicati nel combinato disposto dagli articoli 11 e 12 del Codice (Carabinieri, Polizia Municipale e di Stato, ecc...) la verbalizzazione e la rimozione di segnaletica stradale insistente in violazione del Codice della Strada.

Si deve qui tenere presente che con il d. Lgs. n. 112 del 1998, le funzioni amministrative inerenti il rilascio dell'autorizzazione per la fabbricazione della segnaletica stradale sono state trasferite alle regioni e che al fine di verificare la qualità del segnale stradale, è sufficiente produrre certificazione di qualità del segnale, nei termini indicati nel disciplinare tecnico approvato con d.M. 31 marzo 1995 e succ. modif. Non si deve qui neppure dimenticare che al comma 6 del più volte citato art. 77 del regolamento suddetto, è inoltre vietato l'abbinamento o l'interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. È tuttavia consentito l'abbinamento della pubblicità di servizi essenziali per la circolazione stradale, autorizzato dall'ente proprietario della strada, con segnali stradali, nei casi previsti dalle presenti norme. Dunque, per quello che a noi interessa, ogni segnale stradale deve: essere ricompreso, come figura esemplificativa, negli allegati al d.P.R. n. 495 del 1992 e succ. modif. e/o